

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA
IN FORMA CONTINUATIVA**

TRA


l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO) codice fiscale 00634880033 con sede in Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Corrado Cattrini in qualità di Commissario, nato a Vanzone con San Carlo (NO) il 30.09.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Associazione Italiana della Croce Rossa, Comitato Locale di Cannobio (di seguito denominata Comitato Locale C.R.I. di Cannobio) codice fiscale 01906810583 con sede in Via Madonna delle Grazie - 28822 Cannobio, nella persona del suo Commissario Sig. Gianfranco Ferrari, nato a Falmenta (VB) il 19.06.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dello stesso Comitato Locale C.R.I.

PREMESSO CHE

- possono accedere operativamente al Sistema di Urgenza ed Emergenza territoriale tutte le Unità della C.R.I. secondo quanto disposto dall'Art 2 lettera "C" D.P.C.M. n° 97 del 06/05/2005;
- il Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana ha sottoscritto, con la Regione Piemonte, l'accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed il Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività il trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. 14-7877 del 21/12/07;
- Tutte le Unità della C.R.I. possono effettuare l'attività di trasporto sanitario senza autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dall'Art. 1 comma 2 L.R. 42 del 29/10/92;
- all'A.S.L. 14 (oggi A.S.L. VCO) con la D.G.R. n. 36 - 16157 del 27.01.1997 sono state attribuite le competenze per l'istituzione e gestione della Centrale Operativa Provinciale e



per l'organizzazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

- il personale Volontario e/o dipendente delle Unità della C.R.I. frequenta corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati A e B delle DD.GG.RR. 217-46120 del 23/05/95 e 34-5039 del 07/01/2002;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. 14-7877 del 21/12/07 e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario di emergenza con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dispone.

ART. 2

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna ad eseguire l'attività di trasporto sanitario di emergenza svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 provinciale. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

ART. 3

L'attività di trasporto sanitario di emergenza verrà garantita sul territorio di competenza della Centrale Operativa 118 provinciale ed in ogni altro luogo indicato dalla Centrale Operativa 118 medesima, con le seguenti postazioni:

n. 1 M.S.B. (Mezzo di Soccorso di Base) in forma continuativa h24 ogni giorno dal 1° gennaio al 30 giugno, presso la propria Sede Operativa e con i mezzi di soccorso in stazionamento, secondo quanto disposto dal competente Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, presso il proprio autoparco in Via Madonna delle Grazie a Cannobio.

ART. 4

L'A.S.L. VCO garantisce il collegamento e coordinamento con la Centrale Operativa 118 provinciale mediante l'installazione di apparati radio e di altre eventuali apparecchiature che si rendessero necessarie, secondo la regolamentazione adottata dalla Centrale Operativa medesima.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a consentire l'installazione delle apparecchiature di cui sopra sui propri mezzi, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature è a carico della A.S.L. VCO.

Per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature, di norma a carico della A.S.L. VCO, verranno di volta in volta valutate eventuali responsabilità degli utilizzatori al fine di determinare l'attribuzione dell'onere economico.

ART. 5

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa, con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative regionali e dai protocolli operativi assunti a livello regionale.

Per i mezzi di soccorso avanzato le attrezzature aggiuntive e la relativa manutenzione sono a carico del Sistema 118 attraverso le Aziende Sanitarie competenti.

ART. 6

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dovrà assicurare la presenza di personale, Volontario e/o dipendente, denominato Soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il personale

Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza, dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti. I costi sostenuti dal Comitato Locale C.R.I. di Cannobio per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione fino ad un massimo di Euro 61,97 per ogni Soccorritore che sosterrà l'esame di fine corso.

Il numero di Soccorritori del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione alla C.O. del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio richiede all'A.S.L. VCO la designazione dei certificatori regionali 118 per le sessioni di valutazione finale dei corsi Volontario soccorritore (All. A e TPP). L'A.S.L. VCO si impegna a nominare direttamente o a richiederne la nomina ad altra Azienda Sanitaria, rimborsando i compensi previsti dalla D.G.R. 24-3739 del 4.9.2006 a fronte della partecipazione.

ART. 7

L'equipaggio dei mezzi di soccorso di base è tenuto alla corretta e completa compilazione e sottoscrizione della scheda d'intervento fornita dall'A.S.L. VCO. Per ogni intervento di soccorso l'equipaggio compilerà la scheda in triplice copia di cui:

- una copia dovrà essere inviata con cadenza mensile all'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 provinciale,
- una copia dovrà essere consegnata al trasportato o nel caso di ospedalizzazione al personale sanitario incaricato,
- una copia dovrà essere conservata presso la sede del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio a cura del Responsabile Sanitario.

La Centrale Operativa 118 provinciale verifica la completa e corretta compilazione delle schede sanitarie.

Le schede d'intervento acquisite nell'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 provinciale sono conservate per tempo illimitato e possono essere rilasciate agli aventi diritto in copia conforme con segnalazione al Comitato Locale C.R.I..

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. VCO per la compilazione delle schede intervento.

Per i mezzi di soccorso avanzato le procedure sopra descritte sono a carico del personale sanitario.

ART. 8

L'A.S.L. VCO mette a disposizione sui mezzi di soccorso avanzato il personale infermieristico e/o medico abilitato.

ART. 9

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsti, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07.

Il logo 118 può essere apposto esclusivamente sulle divise in dotazione agli equipaggi impegnati nell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione.

ART. 10

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio può utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo per ciascuna postazione in forma continuativa, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per tale mezzo l'A.S.L. VCO riconoscerà i costi sostenuti, come previsto nell'accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato saranno effettuate con un mezzo avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali che non deve essere mantenuto in stand by, ma deve essere utilizzato per tutte le altre attività svolte dal Comitato Locale C.R.I..

Nel caso in cui il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio non comunichi il numero di targa del mezzo individuato come titolare e quindi utilizzi per l'attività oggetto della convenzione in forma continuativa più mezzi per ciascuna postazione, aventi caratteristiche tecnico-strumentali conformi a quelle richieste, i costi dei mezzi verranno riconosciuti come previsto nell'Accordo Regionale vigente.

ART. 11

Nel caso di manutenzione programmata o di guasti tecnici imprevisti al mezzo in servizio presso la postazione, il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio s'impegna alla sua sostituzione con altro mezzo, avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali, a garanzia della continuità del servizio, nel più breve tempo possibile e comunque entro le due ore dall'inizio del fermo.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione temporanea dell'attività oggetto della presente convenzione da parte del Comitato Locale C.R.I., superiore ai tempi sopra indicati, la Centrale Operativa 118 provinciale potrà procedere come segue:

- ripristino dell'attività sospesa attraverso il ricorso ad altri soggetti convenzionati per un periodo di tempo non inferiore alle sei ore. In questo caso l'A.S.L. VCO procederà a compensare a debito quanto corrisposto al soggetto che ha effettuato la sostituzione, secondo le tariffe previste dalla convenzione in forma estemporanea, compreso il diritto di sosta oraria, arrotondato per eccesso all'ora superiore, che decorre dalla chiamata per la sostituzione sino al reintegro in servizio del mezzo di soccorso presso la postazione da parte del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio convenzionato;
- non ripristino dell'attività sospesa. In questo caso l'A.S.L. VCO procederà a compensare a debito per ogni ora di effettiva sospensione dell'attività eccedente le due ore, l'importo determinato dal rapporto tra il preventivo economico della postazione convenzionata ed il totale delle ore annue di attività continuativa.

In tutti i casi di sospensione dell'attività, il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio deve darne immediata comunicazione alla sala operativa della Centrale Operativa 118 provinciale.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dovrà tempestivamente comunicare via fax il fermo e la relativa sostituzioni dei mezzi di soccorso al settore amministrativo della Centrale Operativa 118 provinciale.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase di rendicontazione, su apposito registro, con l'indicazione in ordine cronologico dell'evento, della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

ART. 12

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere al Comitato Locale C.R.I. di Cannobio, a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011, gli importi per le postazioni di seguito indicate:

- Euro 200.496,40 per la postazione di soccorso di base h24 di Cannobio in 12 rate mensili posticipate, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dal Comitato Locale C.R.I. di Cannobio avverrà al netto del valore dei bolli apposti sui documenti contabili, se dovuti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo certificato dai Revisori del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'accordo regionale di riferimento. L'approvazione del rendiconto da parte dell'A.S.L. VCO, autorizza l'erogazione a saldo di conguagli attivi e passivi per il servizio convenzionato. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall'A.S.L. VCO a seguito della verifica sul consuntivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio nel termine perentorio di 60 giorni comporterà la definizione del consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall'A.S.L. VCO. Sulla decisione assunta dall'A.S.L. VCO il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio potrà richiedere la convocazione della Commissione Consultiva prevista all'articolo 16 dell'Accordo quadro per la verifica del provvedimento assunto dalla A.S.L. VCO.

ART. 13

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio è obbligato a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni

provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio esonera l'A.S.L. VCO da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

ART. 14

L'A.S.L. VCO, qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

ART. 15

Il materiale sanitario di consumo, per il mezzo in convenzione continuativa, sarà fornito dal Sistema 118, secondo un calendario concordato di distribuzione, ad eccezione dell'ossigeno medicale per il quale il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio provvederà direttamente all'acquisto e ne riporterà la spesa in fase di rendicontazione. L'eventuale acquisto di materiale sanitario di consumo da parte del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Centrale Operativa 118 provinciale; la spesa per detto materiale verrà riportata in fase di rendicontazione allegando le eventuali autorizzazioni.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio è tenuto al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.S.L. VCO oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 16

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.S.L. VCO non potrà avanzare nei confronti del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 17

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando il proprio emblema, tutelato all'Art. 1 comma 1 Legge 740 del 30/06/1912, riprodotto secondo la propria normativa e, sui mezzi impiegati per il servizio oggetto della presente convenzione, lo stemma "PIEMONTE 118" fornito a cura della Centrale Operativa 118 provinciale, posizionato su quattro lati come previsto dalle direttive regionali.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio non può pubblicizzare un numero telefonico diverso dal 118 per le chiamate di emergenza sanitaria.

ART. 18

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 della presente convenzione da parte del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta a della controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 19

L'A.S.L. competente per territorio, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo tramite i propri organi.

L'A.S.L. VCO, tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia al Comitato Locale C.R.I.. Quest'ultimo dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Consultiva Regionale prevista dall'Art. 16 dell'accordo regionale.

ART. 20

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2011, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 21

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5 e 33 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'A.S.L. VCO

Letto, firmato e sottoscritto.

Omegna, li _____

Il Commissario del
Comitato Locale C.R.I. di Cannobio
Sig. Gianfranco Ferrari

Il Commissario
A.S.L. VCO
Dott. Corrado Cattrini